

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

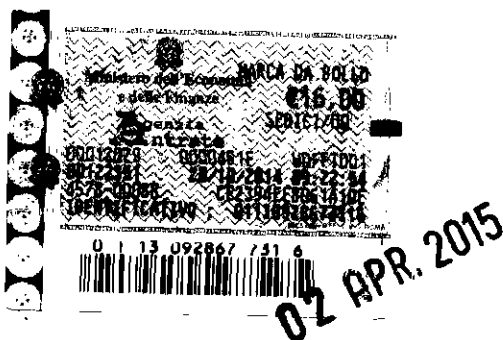
Il presente documento composto da n. 8 fogli per n. 15 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 791/2015, PG n. 44156 del 02/04/2015 I.P. 1374/2015, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dalla Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Città Metropolitana di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 vigente al 1 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 591 e seguenti, si pone sul presente documento conforme all'originale telematico un bollo della misura forfettaria di euro 16,00.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Città Metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it.

Bologna, 02/04/2015

La Dirigente
del Servizio Tutela Ambientale
(Dott.ssa Valentina Beltrame)



**CITTÀ
METROPOLITANA
di BOLOGNA**

IP/ANNO 1374/2015

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Ecofelsinea S.r.l., sede legale Via dei Poeti 1/2, Bologna. Codice Fiscale/P.IVA 02105181206. Variazione dell' autorizzazione unica emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013, relativa all'impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13 di cui all'Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06) , sito in Via C. Colombo 38, Bologna

II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Decisione

*SB*¹

1. Dispone di autorizzare ad Ecofelsinea S.r.l. di Bologna, la variazione dell'autorizzazione unica emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013, valida fino al 30/12/2018, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle condizioni elencate al punto 2 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi¹ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Dispone il diniego della variante progettuale relativa all'ampliamento del piazzale cementato adibito al transito dei veicoli e stoccaggio di rifiuti in contenitori, in quanto l'esistente impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, per il quale il progetto non prevede modifiche, risulta significativamente sottodimensionato ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 286/2005 e n. 1860/2006 relative alle acque meteoriche e di dilavamento.
3. Dà atto che le spese istruttorie, quantificate in euro 77,47 (settantasette/47) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse tramite versamento sul c.c. postale n. 17791401 intestato a Provincia di Bologna ed introitate sul capitolo 7000;
4. Dispone di trasmettere il presente atto in copia conforme all'originale alla società Ecofelsinea S.r.l. di Bologna, e telematicamente al Comune di Bologna, ARPA Distretto Urbano, Ausl Città di Bologna
5. Dà atto che, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazioni

1.1 Ecofelsinea S.r.l. di Bologna gestisce attualmente il centro di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù di due provvedimenti provinciali:

- autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013, valida fino al 30/12/2018; detta autorizzazione disciplina la gestione di tutte le matrici ambientali coinvolte (in particolare acque reflue, emissioni diffuse, rumore) e la gestione di talune tipologie di rifiuti la cui attività di recupero non è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.

¹ agli atti P.G. n. 42109 del 30/03/2015

- iscrizione all'elenco del registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi, n. 1795 del 12/01/2015 valida fino al 11/01/2020; detta iscrizione disciplina la gestione dei rifiuti la cui attività di recupero è specificamente prevista dal D.M. 5/02/1998 e s.m.
- 1.2 Ecofelsinea S.r.l. ha presentato² istanza di variazione dell'autorizzazione unica consistente in:
 - a) inserimento nel ciclo produttivo delle tipologie di rifiuti identificate dai seguenti CER, senza modificare la capacità ricettiva autorizzata dell'impianto:
 - 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*;
 - 020401 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
 - 020402 carbonato di calcio fuori specifica;
 - 101003 scorie di fusione;
 - 101008 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*;
 - 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*;
 - 170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505*
 - b) ampliamento della pavimentazione in cemento armato esistente nell'area settentrionale dell'impianto per ulteriori 1.050 mq;
 - c) installazione in una nuova pesa a ponte in adiacenza a quella esistente
 - d) ridistribuzione dei quantitativi annui di rifiuti divisi per "macrofamiglie", a invarianza della capacità ricettiva autorizzata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013, pari a 43.500 tonn/anno
- 1.3 In data 2/12/2014 l'U.O. Rifiuti e Bonifiche ha chiesto³ una valutazione all'U.O. V.I.A. e screening della Provincia di Bologna, circa l'assoggettabilità o meno della variazione in oggetto alle procedure di screening, ai sensi dell'art. 20 e seguenti del d.lgs 152/2006 e s.m. La richiesta fa parte di una procedura interna disciplinata dalle circolari provinciali del dirigente del Servizio Tutela Ambientale, agli atti 95731 del 16/06/2014 e del 18/11/2014.
- 1.4 In data 4/12/2014⁴, l'U.O. Via e screening ha comunicato che non è necessario assoggettare la variazione alla procedura di screening;
- 1.5 In data 15/01/2015 è stata indetta Conferenza di servizi a cui hanno partecipato Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna ed Arpa e che si è conclusa con la sospensione del procedimento⁵ e la conseguente richiesta di integrazioni⁶

² agli atti P.G. n. 169446 del 28/11/2014 e successiva integrazione P.G. n. 170023 del 1/12/2014

³ tramite e mail

⁴ tramite email

⁵ come risulta dal verbale della CdS, agli atti P.G. n. 6047 del 20/01/2015

⁶ agli atti P.G. n. 6051 del 20/01/2015

- 1.6 In data 26/01/2015 Ecofelsinea S.r.l. ha trasmesso⁷ le integrazioni richieste
- 1.7 In data 4/02/2015, Arpa ha trasmesso il proprio parere contrario alla variante progettuale⁸, in quanto gli impianti di trattamento delle acque reflue meteoriche esistenti, che non si prevede di modificare, risultano significativamente sottodimensionati ai sensi della normativa regionale vigente (DGR 286/2005 e 1860/2006);
- 1.8 In data 15/02/2015 si è tenuta la seconda Conferenza di servizi in cui è stato espresso all'unanimità dei presenti (Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna ed Arpa Distretto Urbano), il seguente parere conclusivo⁹:
- a) parere contrario alla variante progettuale relativa all'ampliamento del piazzale cementato dagli attuali 2.050 mq a 3.100 mq, come indicato nel precedente punto 1.2 lett. b), in quanto l'esistente impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, per il quale il progetto non prevede modifiche, risulta significativamente sottodimensionato ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 286/2005 e n. 1860/2006 relative alle acque meteoriche e di dilavamento.
 - b) parere favorevole alle richieste di cui al precedente punto 1.2 lett. a), c) e d), nel rispetto di condizioni recepite nel presente provvedimento autorizzativo
- 1.9 La Conferenza di servizi ha redatto una relazione tecnica¹⁰ basata su quanto espresso al precedente punto 1.8
- 1.10 In data 25/02/2015 la Città Metropolitana di Bologna ha comunicato al proponente¹¹, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m., i motivi ostativi al parziale accoglimento dell'istanza
- 1.11 Il proponente Ecofelsinea S.r.l. ha riscontrato alla comunicazione¹² prendendo atto delle conclusioni e informando che la ditta non intende presentare osservazioni.

Bologna, data di redazione 02/04/2015

Il Dirigente/Il Responsabile

⁷ con nota P.G. n. 8204 del 26/01/2015

⁸ con parere prot. PGBO/2015/1565 del 04/02/2015, agli atti P.G. 14956 del 06/02/2015

⁹ come risulta dal verbale della CdS, agli atti P.G. n. 24601 del 25/02/2015

¹⁰ agli atti P.G. n. 42109 del 30/03/2015

¹¹ con nota agli atti P.G. n. 24602 del 25/02/2015

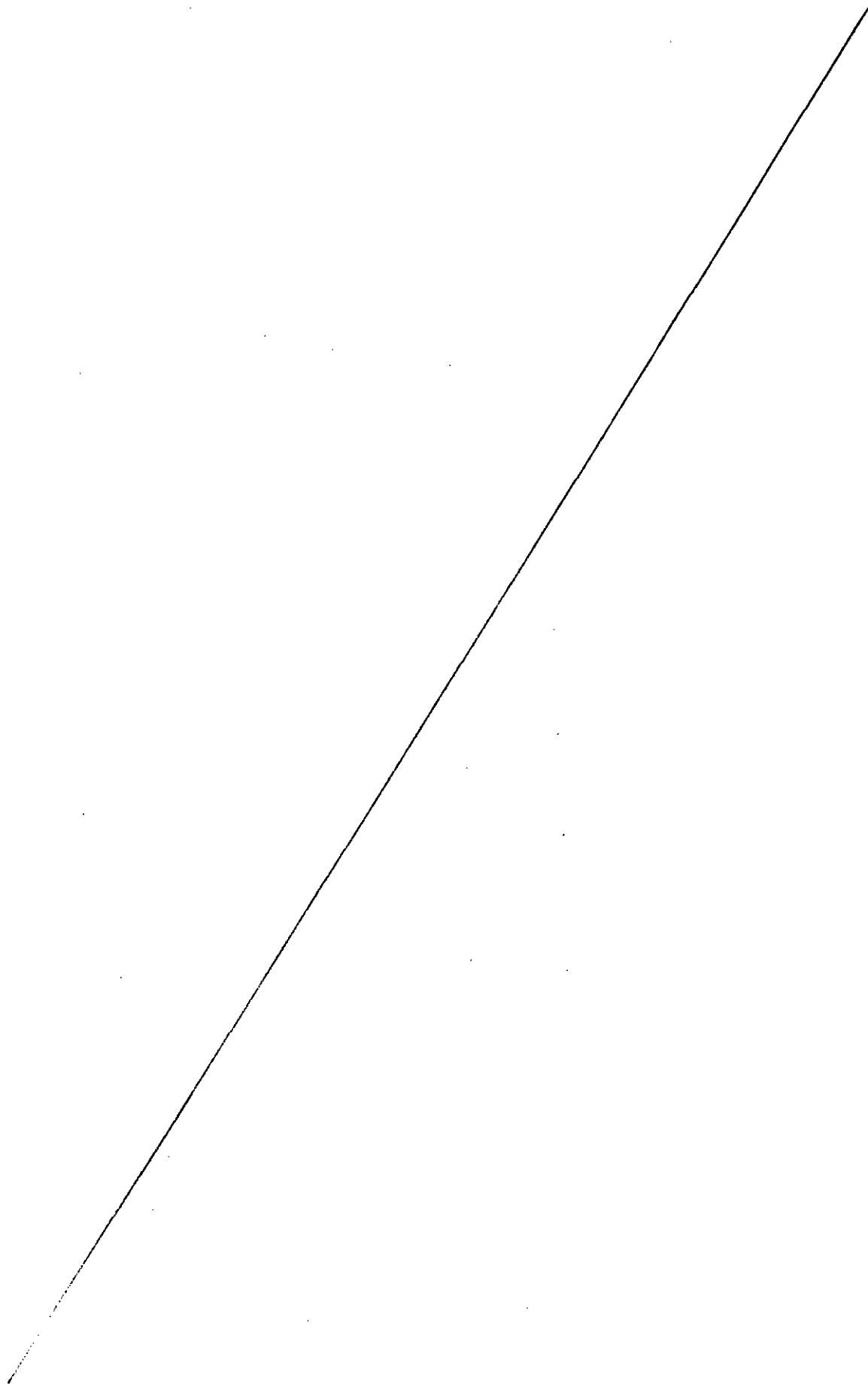
¹² con nota agli atti P.G. n. 26213 del 06/03/2015

VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.





02

Città Metropolitana di Bologna
Assessorato Ambiente

CONFERENZA DEI SERVIZI
(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

Provincia di Bologna
Comune di Bologna
A.R.P.A. – Distretto Territoriale Urbano
AUSL Bologna

**VARIAZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI,
(OPERAZIONI DI RECUPERO R5 ED R13), VIA C. COLOMBO, 38, BOLOGNA, PRESENTATA DA ECOFELSINEA S.R.L., BOLOGNA**

Marzo 2015

PROPONENTE: ECOFELSINEA S.R.L., BOLOGNA . CODICE FISCALE/P.IVA 02105181206

SETTORE AMBIENTE – Servizio Tutela Ambientale - U.O. Impianti Rifiuti e Bonifiche
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 6598542/6598475 - Fax 051 6598558 - salvatore.gangemi@cittametropolitana.bo.it
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it



Oggetto: Ecofelsinea S.r.l., sede legale Via dei Poeti, 1/2, Bologna.

Variazione dell' autorizzazione unica dell'impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13), Via C. Colombo, 38, Bologna

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

R5- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R13- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, rima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Ecofelsinea S.r.l. di Bologna gestisce attualmente il centro di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù di due provvedimenti provinciali:

- autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013, valida fino al 30/12/2018; detta autorizzazione disciplina la gestione di tutte le matrici ambientali coinvolte (in particolare acque reflue, emissioni diffuse, rumore) e la gestione di talune tipologie di rifiuti la cui attività di recupero non è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.
- iscrizione all'elenco del registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi, n. 1795 del 12/01/2015 valida fino al 11/01/2020; detta iscrizione disciplina la gestione dei rifiuti la cui attività di recupero è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.

1.2 Ecofelsinea S.r.l. ha presentato¹ istanza di variazione dell'autorizzazione unica consistente in:

- a) inserimento nel ciclo produttivo delle tipologie di rifiuti identificate dai seguenti CER, senza modificare la capacità ricettiva autorizzata dell'impianto :
 - 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*;
 - 020401 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbaieole;
 - 020402 carbonato di calcio fuori specifica;
 - 101003 scorie di fusione;
 - 101008 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*;
 - 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*;
 - 170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505*
- b) ampliamento della pavimentazione in cemento armato esistente nell'area settentrionale dell'impianto per ulteriori 1.050 mq;
- c) installazione in una nuova pesa a ponte in adiacenza a quella esistente

¹ agli atti P.G. n. 169446 del 28/11/2014 e successiva integrazione P.G. n. 170023 del 1/12/2014

13

- d) redistribuzione dei quantitativi annui di rifiuti divisi per "macrofamiglie", a invarianza della capacità ricettiva autorizzata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013, pari a 43.500 tonn/anno

Stato autorizzato:

Codice CER rifiuti non pericolosi	Operazioni di recupero	Capacità istantanea m ³	Quantitativi annuali
010599 100299 100906 100908 100912 100202 100903 100201 100101 120117 161102 161104 170504 170904 200202	R5	2400	42.500 tonn/anno
170302 170604	R13	200	1000 tonn/anno

Stato proposto:

Codice CER rifiuti non pericolosi	Operazioni di recupero	Quantitativi annuali
010599 020401 170504 170506 170904 200202	R5	37.500 tonn/anno
100299 100906 100908 100912 100202 100903 100201 100101 120117 161102	R5	1.850 tonn/anno

161104		
010408	R5	3650
020402		
101003		
101008		
120121	R13	500
170302		
170604		

Le modalità di ricevimento, stoccaggio e recupero delle nuove tipologie di rifiuti è il seguente:

Per quanto riguarda i rifiuti a base terrosa (020401 - terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole e 170506 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505*) è previsto lo stoccaggio nella medesima area adibita a stoccaggio di rifiuti a base terrosa già autorizzati (zona Avar, in planimetria) e la successiva miscelazione tra essi; qualora i fanghi di dragaggio siano particolarmente umidi, quindi non palabili, e necessitino di una preventiva fase di deposito distinta per l'evaporazione dell'acqua in essa contenuta, essi verranno stoccati in un'area denominata zona I suddivisa in due sub-aree delimitate da arginelli in terra di altezza pari a 1 m circa per distinguere i fanghi con contenenti sostanze in concentrazioni inferiori ai limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m. e in concentrazioni comprese tra la colonna A e la colonna B della medesima tabella. Detta area verrà approntata con la posa di uno strato impermeabile di argilla.

Per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti richiesti (010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*, 020402 - carbonato di calcio fuori specifica, 101003- scorie di fusione, 101008 - forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*, 120121 - corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*) è previsto il loro stoccaggio nella zona H adiacente alla zona I prima descritta, costituita da una serie di sottoaree poste sulla pavimentazione in stabilizzato che caratterizza gran parte delle aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, delimitate da una serie di elementi prefabbricate in cls tipo new jersey.

- 1.3 In data 2/12/2014 l'U.O. Rifiuti e Bonifiche ha chiesto² una valutazione all'U.O. V.I.A. e screening della Provincia di Bologna, circa l'assoggettabilità o meno della variazione in oggetto alle procedure di screening, ai sensi dell'art. 20 e seguenti del d.lgs 152/2006 e s.m. La richiesta fa parte di una procedura interna disciplinata dalle circolari provinciali del dirigente del Servizio Tutela Ambientale, agli atti 95731 del 16/06/2014 e del 18/11/2014.
- 1.4 In data 4/12/2014³, l'U.O. Via e screening ha comunicato la mancata necessità di effettuare la procedura di screening;
- 1.5 In data 15/01/2015 è stata indetta Conferenza di servizi a cui hanno partecipato Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna ed Arpa e che si è conclusa con la sospensione del procedimento⁴ e la conseguente richiesta di integrazioni⁵

² tramite e mail

³ tramite email

⁴ come risulta dal verbale della CdS, agli atti P.G. n. 6047 del 20/01/2015

⁵ agli atti P.G. n. 6051 del 20/01/2015

UB

- 1.6 In data 26/01/2015 Ecofelsinea S.r.l. ha trasmesso⁶ le integrazioni richieste
- 1.7 In data 4/02/2015, Arpa ha trasmesso il proprio parere contrario alla variante progettuale⁷, in quanto gli impianti di trattamento delle acque reflue meteoriche esistenti, che non si prevede di modificare, risultano significativamente sottodimensionati ai sensi della normativa regionale vigente (DGR 286/2005 e 1860/2006);
- 1.7 In data 15/02/2015 si è tenuta la seconda Conferenza di servizi in cui è stato espresso all'unanimità dei presenti (Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna ed Arpa Distretto Urbano), il seguente parere conclusivo⁸:
- a) parere contrario alla variante progettuale relativa all'ampliamento del piazzale cementato dagli attuali 2.050 mq a 3.100 mq, come indicato nel precedente punto 1.2 lett. b), in quanto l'esistente impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, per il quale il progetto non prevede modifiche, risulta significativamente sottodimensionato ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 286/2005 e n. 1860/2006 relative alle acque meteoriche e di dilavamento.
- b) parere favorevole:
- all'inserimento nel ciclo produttivo delle nuove tipologie di rifiuti non pericolosi richieste ed elencate nel precedente punto 1.2 lett. a):
 - all'installazione di una seconda pesa, come indicato nel precedente punto 1.2 lett. c)
 - alla sostituzione del punto prescrittivo 7.2.3 della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013, della redistribuzione dei quantitativi annui di rifiuti divisi per "macrofamiglie", a invarianza della capacità complessiva autorizzata pari a 43.500 tonn/ann, già descritti nel precedente punto 1.2 lett. d)

Codice CER rifiuti non pericolosi	Operazioni di recupero	Quantitativi annuali
010599 020401 170504 170506 170904 200202	R5	37.500 tonn/anno
100299 100906 100908	R5	1.850 tonn/anno

⁶ con nota P.G. n. 8204 del 26/01/2015

⁷ con parere prot. PGBO/2015/1565 del 04/02/2015, agli atti P.G. 14956 del 06/02/2015

⁸ come risulta dal verbale della CdS, agli atti P.G. n. 24601 del 25/02/2015

100912		
100202		
100903		
100201		
100101		
120117		
161102		
161104		
010408		
020402		
101003	R5	3650
101008		
120121		
170302		
170604	R13	500

- c) parere favorevole alla sostituzione dei punto prescrittivi 7.2.4 lett. b) e c) della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 con i seguenti punti, con la finalità di uniformare le prescrizioni emesse su impianti similari di gestione di rifiuti:

Modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa

La modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa identificati dai CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202 sono le seguenti:

- Rifiuti in ingresso all'impianto

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.

Qualora i rifiuti siano fanghi di dragaggio identificati dal CER 170506 analogamente a quelli provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., essi dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

03

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

- Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli che rispettano la colonna B della medesima tabella.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

Modalità di gestione dei rifiuti diversi da quelli a base terrosa

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

I rifiuti identificati dal CER 120121 - corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120* potranno essere stoccati sul piazzale cementato esistente o all'interno di cassoni/contenitori a tenuta nella zona H.

- 1.8 In data 25/02/2015 la Città Metropolitana di Bologna ha comunicato al proponente⁹, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m., i motivi ostativi al parziale accoglimento dell'istanza
- 1.9 Il proponente Ecofelsinea S.r.l. ha riscontrato alla comunicazione¹⁰ prendendo atto delle conclusioni e informando che la ditta non intende presentare osservazioni.

⁹ con nota agli atti P.G. n. 24602 del 25/02/2015

¹⁰ con nota agli atti P.G. n. 26213 del 06/03/2015

2. Conclusioni

La Conferenza di Servizi propone conclusivamente il rilascio della variazione dell'autorizzazione unica¹¹ alla società Ecofelsinea S.r.l., sede legale in Via dei Poeti, 1/2, Bologna ed operativa in via C. Colombo, 38, Bologna, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dell'impresa, relativa all'impianto in oggetto con le condizioni e prescrizioni di seguito elencate

- Nel punto 7.2.2 della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013, siano inserite le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*;
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
020402	carbonato di calcio fuori specifica;
101003	scorie di fusione;
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*;
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*;
170506	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505*

- Il punto 7.2.3 della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 sia sostituito dal seguente punto:

I quantitativi di rifiuti conferibili all'impianto sono pari a 43.500 tonn/anno, suddivisi secondo la seguente tabella:

Codice CER rifiuti non pericolosi	Operazioni di recupero	Quantitativi annuali
010599 020401 170504 170506 170904 200202	R5	37.500 tonn/anno
100299 100906 100908 100912 100202 100903 100201 100101 120117 161102 161104	R5	1.850 tonn/anno
010408	R5	3650

¹¹ emanata con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 211 del 25/05/2010 modificato e integrato con atti deliberativi della Giunta Provinciale n. 111 del 22/03/2011, n. 171 del 21/05/2013, n. 227 del 09/07/2013, n. 258 del 30/07/2013 e n. 186 del 13/05/2014

03

020402		
101003		
101008		
120121		
170302	R13	500
170604		

- I punti 7.2.4 lett. b) e c) della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 siano sostituiti dal seguente punto

Modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa

La modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa identificata dai CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202 sono le seguenti:

- Rifiuti in ingresso all'impianto

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.

Qualora i rifiuti siano fanghi di dragaggio identificati dal CER 170506 analogamente a quelli provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., essi dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

- Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli che rispettano la colonna B della medesima tabella.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

Modalità di gestione dei rifiuti diversi da quelli a base terrosa

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

I rifiuti identificati dal CER 120121 - corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120* potranno essere stoccati sul piazzale cementato esistente o all'interno di cassoni/contenitori a tenuta nella zona H¹²

¹² come identificata in planimetria allegata all'istanza